D.D.G. n. 001863 Area 6

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti
Area 6 Coordinamento Uffici della Motorizzazione Civile

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto Legislativo 30/04/1992 n.285 e s.m.i. ed il D.P.R. 16/12/1992 n.495 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 11 settembre 2000 n. 296 relativo alle "*Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Siciliana recanti modifiche ed integrazioni al D.P.R. 17/12/1953 n.1113, in materia di comunicazioni e trasporti*";

VISTA la circolare del Ministero dei Trasporti prot. n.112477 dell'11/12/07 avente ad oggetto D.P.R. 27 luglio 2004, n.184 – Contenzioso in materia di conducenti e veicoli;

VISTO il provvedimento n. 0148587 del 18/04/2012, con il quale il Servizio della Motorizzazione di Palermo, a seguito della Comunicazione dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida del 07/04/2011 di esaurimento dei punti patente, ha disposto, ai sensi dell'art. 126 bis, comma 6, del D.Lvo n. 285/92, la revisione della patente di guida . . . *omissis* . . . nei confronti del sig. Mineo Andrea, nato a . . . *omissis* . . ., mediante nuovo esame di idoneità tecnica (teoria e prova pratica di guida) di cui all'art. 128 del D.Lvo n. 285/92, da sostenere presso un Ufficio della Motorizzazione Civile;

VISTO il ricorso gerarchico, assunto al prot. n. 33730 del 04/07/2016 di questo Dipartimento, proposto dal Sig. Mineo Andrea, rappresentato e difeso dallo Studio Legale dell'Avv. Michele Bonetti, avverso il provvedimento n. 0143587 (e non già n. 0148587)**,** notificato mediante consegna a mano il 24.06.2016 dalla stazione territoriale dei Carabinieri, di revisione della patente di guida . . . *omissis* . . .;

PRESO ATTO che il ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento di revisione n. 0143587, emesso a seguito della Comunicazione dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida del 07.04.2011, notificato in data 24/06/2016 ritenendolo, ai sensi dell'art. 209 del CdS, in prescrizione;

PRESO ATTO inoltre che il ricorrente ha lamentato la mancata contestazione immediata della violazione di cui non ha potuto riscontrare la sussistenza;

PRESO ATTO altresì, che a conforto del ricorso, il ricorrente allega copia del dispositivo della sentenza n. . . . *omissis* . . . emessa dal Giudice di Pace di Palermo nella causa tra il sig. Mineo Andrea ed il Comune di Palermo che, così come rileva il ricorso, "*conteneva la sanzione entro il limite del minimo edittale*";

VISTA nota n. 35687 del 18/07/2016 con la quale l'Area 6 di questo Dipartimento, competente alla trattazione dei ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti emessi dalle Motorizzazioni Civili, ha richiesto al Servizio della Motorizzazione Civile di Palermo la documentazione propedeutica all'emissione del provvedimento di revisione;

CONSIDERATO che il ricorrente in data 20/07/2016 ha provveduto per le vie brevi a regolarizzare il ricorso, ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 642 e successive modifiche;

VISTA la nota prot. 0010919 del 21/07/2016, assunta al prot. n. 36877 del 25/07/2016 di questo Dipartimento, con la quale il Servizio della Motorizzazione Civile di Palermo ha trasmesso la documentazione a supporto dell'emissione del provvedimento ed ha relazionato sul medesimo;

VISTE le Comunicazioni dell'Anagrafe degli abilitati alla guida, trasmesse dal Servizio della Motorizzazione Civile di Palermo, dalle quali si rileva che a seguito dei verbali emessi dalla Polizia Municipale di Palermo (n. B/0482384/2009, B/0485947/2009 e B/0492598/2009) il punteggio del sig. Mineo Andrea è stato azzerato in data 07/04/2011, non solo, ma a seguito del verbale n. F/0063104/2013, pure emesso dalla Polizia Municipale di Palermo, il punteggio risulta negativo pari a meno tre punti;

CONSIDERATO che i termini di prescrizione previsti dall'art. 209 del Codice della Strada, sostenuti nel ricorso, riguardano soltanto il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie;

CONSIDERATO che, sebbene in assenza di comunicazione dell'avvio del procedimento, il provvedimento, ai sensi dell'art. 21-octies della legge n. 214 del 1990, quale introdotto dall'art. 15, l.n. n. 15 del 2005, come nel caso in esame, il provvedimento non è annullabile stante che il contenuto del provvedimento stesso non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (sentenza TAR Sicilia Sez. II n. 01168/2011), in quanto l'emissione del provvedimento discende in via automatica dall'azzeramento del punteggio;

VISTO il parere n. 11722/65.2016.11 del 27/05/2016 con il quale l'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana ha rilevato che "*la giurisprudenza ha già avuto modo di osservare che il provvedimento con il quale si dispone la revisione della patente, ex art. 126-bis, comma 6, è atto vincolato, che consegue al verificarsi del presupposto (perdita dei 20 punti) indicato dalla legge"* e che " *la mancata adozione del provvedimento nei termini previsti non potrà in alcun modo riverberarsi in vizio di legittimità né del provvedimento sanzionatorio, né tantomeno del provvedimento di revisione della patente, determinando quale unico effetto lo spostamento del termine per la proposizione della eventuale impugnazione, costituendo, pertanto una mera irregolarità che non pregiudica in alcun modo gli interessi del privato"*;

CONSIDERATO che non compete al Servizio della Motorizzazione Civile di Palermo la possibilità di riaccreditare o decurtare i punti-patente ma che questa possibilità è deputata agli Organi di polizia che anno registrato la contestazione e che per questo possono procedere alla eventuale riattribuzione dei punti a seguito di sentenze dei Giudici Ordinario di annullamento dei verbali nei termini temporali consentiti dalla legge;

VISTO l'art. 126 bis, comma 6, del D.Lvo n. 285/92 che dispone che "*alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128*";

CONSIDERATO infine che nell'ipotesi di revisione della patente di guida ex art. 126 bis del Codice della Strada conseguente alla perdita totale del punteggio, l'adozione del provvedimento di revisione della patente *"è atto dovuto e vincolato nel contenuto",* senza spazio alcuno per valutazioni di natura discrezionale o tecnica dell'Amministrazione;

RITENUTO che il provvedimento n. 0148587 del 18/04/2012, emesso dal Servizio della Motorizzazione Civile di Palermo, ancorché notificato il 14/06/2016, è validamente motivato dalla Comunicazione dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di azzeramento dei punti patente;

RITENUTO per quanto sopra rappresentato di non poter accogliere il ricorso gerarchico del sig. Mineo Andrea;

DECRETA

ART. 1 Per le motivazioni di cui in premessa è rigettato il ricorso gerarchico proposto dal sig. Mineo Andrea, nato a . . . *omissis* . . ., assunto al prot. n. 33730 del 04/07/2016 di questo Dipartimento, avverso il provvedimento n. 0148587 del 18/04/2012, con il quale il Servizio della Motorizzazione Civile di Palermo ha disposto la revisione della patente di guida . . . *omissis* . . ., mediante nuovo esame di idoneità tecnica (teoria e prova pratica di guida), da sostenere presso un Ufficio della Motorizzazione Civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale della Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ai sensi dell'art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015, n.9.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla notifica dello stesso.

Palermo, lì 28 LUG 2016

Il Dirigente Generale
(*Dott. Fulvio Bellomo)*
F.to